Pubblicato il 14/01/2019

N.00052 /2019 REG.PROV.CAU.
N. 02595/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2018, proposto dall'Impresa individuale "Orzati Federica", rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4;

contro

Assessorato regionale delle attività produttive, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è elettivamente domiciliato;

nei confronti

Radici quadrate s.r.l.s., Dividendum s.r.l.s., Pes Coupon s.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G. n. 1742/3.S dell'11 ottobre 2018, notificato il 18 ottobre 2018, dell'Assessorato regionale delle attività produttive relativo all'"Avviso - azione

5.1-2 del PO FESR 2014 – 2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello – Regolamento n. 1407/2013 “De Minimis””, di approvazione dell’elenco delle operazioni non ammesse, nella parte in cui risulta inserita l’istanza per contributo progetto n. 095520510791 della ditta ricorrente;

- della nota prot. n. 57608 del 16 ottobre 2018 di notifica del D.D.G. n. 1742/3.S dell’11 ottobre 2018 dell’Assessorato regionale delle attività produttive;

- del D.D.G. n. 1875/3S, 1877/3S, 1878/3S, 1879/3S del 26 ottobre 2018 dell’Assessorato regionale delle attività produttive di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse al finanziamento ed elencate nelle Tabelle 1 e 2 allegate nell’ambito dell’azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020, nella parte in cui non risulta inserita l’istanza per contributo del Progetto n. 095520510791 della Orzati Impresa;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota pec prot. n. 47363 del 30.08.2018, dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività produttive, Servizio 3S/Artigianato di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione della istanza per contributo Progetto n. 095520510791 della Orzati Impresa;

- del verbale dei lavori e dell'attività istruttoria/valutativa – ove esistenti – della Commissione di valutazione, relativa alla valutazione delle osservazioni ed istanza di riesame della Orzati prodotte a seguito di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota pec prot. n. 39562 del 17.07.2018, dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività produttive, Servizio 3S/Artigianato di richiesta, ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Dlgs n. 56/2016, di integrazione documentale;

- ove occorra e per quanto di ragione, del par. 4.4, comma 1, lett. b) punto II, dell'Avviso Pubblico relativo all'<Azione 5.1-2 DEL PO FESR 2014-2020 Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello – Regolamento n. 1407/2013 “De Minimis”>, nei termini specificati infra;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei DD.D.G. n. 1761, 1762 del 12.10.2018, e n. 1770 del 15.10.2018 di approvazione elenco delle istanze ammesse al finanziamento azione 3.5.1-02 PO- FESR 2014/2020;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei DD.D.G. n. 1013 del 28.06,2018, n. 1103 del 18.06.2018, n. 1100 del 17.07.2018, n. 1119 del 20.07.2018, n. 1201 del 02.08.2018, n. 1317 del 05.09.2018, n. 1347 del 10.09.2018, n. 1431 del 19.09.2018 e n. 1657 dell'01.10.2018, con i quali sono stati approvati i progetti valutati dalla Commissione;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale delle attività produttive;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto la mancata concessione del contributo de minimis di cui all'avviso relativo all'azione 3.5.1 – 2 del P.O. F.E.S.R., che è stata motivata con riferimento alla mancata trasmissione del documento attestante la situazione economico – patrimoniale per l'anno 2017;
Ritenuto che sussiste il periculum in mora in relazione al possibile esaurimento dei fondi nelle more della decisione nel merito;
Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris con riferimento alla mancata valutazione della situazione reddituale relativa al periodo 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2018 trasmessa dalla

ricorrente;

- che, allo stato, non sembra invece fondata la censura relativa alla necessità della trasmissione della documentazione, in ordine alla quale va richiamata la motivazione di cui alla recente decisione assunta da questa stessa Sezione con l'ordinanza n. 1196 del 2018;

Ritenuto che alle esigenze cautelari della ricorrente può essere data adeguata tutela onerando l'Amministrazione resistente del riesame dell'istanza della ricorrente alla luce della documentazione prodotta;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai fini del riesame degli atti impugnati per quanto di ragione (ossia nei limiti della delibata fondatezza del gravame), compensando le spese avuto riguardo alla peculiarità delle questioni dedotte;

Ritenuto, altresì, di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato regionale delle attività produttive, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

Ritenuto di disporre che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, venga depositata dalla parte ricorrente in Segreteria nel successivo termine di giorni 15.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie

l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2020, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Aurora Lento	**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO